

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 41-4244

Costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per l'attuazione della legge regionale n. 4 dell' 11 aprile 2012 "Disciplina dei registri regionali di rilevante interesse sanitario".

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con la L.R. 11.04.2012, n. 4 “Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario” la Regione Piemonte ha istituito i registri regionali di particolare interesse sanitario.

L'istituzione dei registri è prevista dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i) ed è finalizzata ad acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica derivanti da specifiche patologie, in modo tale da consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi.

I registri, previsti dalla suddetta legge, sono già presenti sul territorio e oggetto, ormai da tempo, di approfonditi studi con finalità di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico, epidemiologico e di valutazione e programmazione dei servizi.

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 4/2012 si ritiene necessario costituire un gruppo di lavoro interdirezionale, con l'obiettivo di provvedere alla ricognizione ed alla formale istituzione dei registri, di cui all'art. 2 della predetta legge, ed a proporre la necessaria regolamentazione, ivi compreso il trattamento informatizzato dei dati, trattandosi di sistemi attivi di raccolta sistematica di dati anagrafici e sanitari allo scopo di registrare e caratterizzare tutti i casi di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Sul punto, inoltre, la Regione Piemonte, insieme alle Regioni che hanno legiferato in materia, con la supervisione dell'Ufficio dell'Autorità del Garante della privacy, si sta attivando per la predisposizione di una proposta di regolamento attuativo, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del d.lgs. 196/2003 che disciplina nel dettaglio i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, i soggetti che possono avere accesso ai registri, i dati che possono conoscere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, argomenti che saranno oggetto del tavolo di lavoro.

Il gruppo di lavoro sarà costituito dalla Direzione “Affari Istituzionali ed Avvocatura”, che ne assumerà il coordinamento, e dalla Direzione “Sanità”.

Si ritiene opportuno che ai lavori partecipino le strutture sanitarie regionali dove sono raccolte le informazioni necessarie alla costruzione dei registri, strutture che saranno coinvolte nel gruppo di lavoro dalla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, d'intesa con la Direzione Sanità.

Si ritiene altresì opportuno che il gruppo di lavoro possa rapportarsi con altre Direzioni regionali ovvero altri soggetti pubblici, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo.

Tutto ciò premesso;

visto il d.lgs. 196/2003;

vista la l.r. 11.04.2012 n. 4;

visto il il Regolamento 3/R 11.05.2005;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di istituire un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato all'attuazione della legge regionale n. 4 del 11 aprile 2012 costituito dalle Direzioni regionali competenti "Affari Istituzionali ed Avvocatura" e "Sanità" strutture che forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali con la finalità di provvedere alla ricognizione ed alla formale istituzione dei registri, ed a proporre la necessaria regolamentazione, ivi compreso il trattamento informatizzato dei dati;
- di demandare ai Responsabili delle Direzioni citate la nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento dello stesso sono attribuite alla Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura" e che la stessa garantirà il necessario supporto tecnico e di segreteria;
- di stabilire che al gruppo di lavoro potranno essere chiamati a partecipare dirigenti e funzionari delle strutture sanitarie regionali interessate alla materia;
- di stabilire che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre Direzioni regionali ovvero altri soggetti pubblici, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo;
- di stabilire che la Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, d'intesa con la Direzione Sanità, potrà coinvolgere nel lavoro del gruppo i soggetti sopra citati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)